



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale

[D.R. n. 816/2013 del 21 giugno 2013 - Emanazione](#)

Titolo I

Articolo 1 Principi generali

1. È istituito presso l'Università di Pisa il Dipartimento di Ingegneria civile e industriale (acronimo: DICI), che costituisce, ai sensi dello Statuto dell'Università di Pisa, una struttura di base su cui si articola l'Ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Pisa, Largo Lucio Lazzarino.

Articolo 2 Finalità del dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria civile e industriale (nel seguito anche DICI o Dipartimento) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca nell'ambito dell'Ingegneria Civile e Industriale e, in particolare, quelle relative ai settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegato 1. Il Dipartimento garantisce il rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti (professori e ricercatori) e un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse.
2. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce, anche in collaborazione con altre strutture, attività didattiche relative a corsi di Studio, a corsi di Master e a programmi di Dottorato dell'area dell'Ingegneria civile e industriale. In particolare, afferiscono al DICI i Corsi di Studio, i Corsi di Master e i Programmi di dottorato riportati nell'allegato 2.
3. Gli elenchi degli allegati 1 e 2 sono automaticamente aggiornati in base alle decisioni del Dipartimento, del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione relative all'istituzione o alla modifica dei corsi inseriti in tali elenchi.

Articolo 3 Autonomia amministrativa e contabile ed organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nello Statuto di Ateneo e nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel vigente Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
3. Ai fini dell'organizzazione delle attività di ricerca il Dipartimento è articolato in sezioni.

Articolo 4 La composizione del dipartimento

1. Fanno parte del Dipartimento:
 - i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti ad esso;

- il personale tecnico-amministrativo, che al medesimo è stato assegnato.

Articolo 5 L'afferenza al Dipartimento

1. L'afferenza dei docenti al DICI è regolata dallo Statuto dell'Università di Pisa (Art. 22, commi 7, 8 e 9) e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 6 Esercizio dell'attività didattica e scientifica

1. I docenti del DICI esercitano la loro attività di ricerca all'interno del Dipartimento. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o istituti e svolgere attività per conto di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.
2. I docenti del DICI esercitano la loro attività didattica prioritariamente nei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Con parere del Consiglio di Dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere attività didattica in corsi di Studio, scuole di Specializzazione o in corsi di Master che abbiano sede anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza.

Articolo 7 Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento

1. Gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento sono resi disponibili per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche.
2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Master (vedi allegato 2) gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento conferite dall'Università di Pisa o da altri enti nazionali o internazionali a seguito di convenzioni con il Dipartimento o con l'Università di Pisa, i laureandi tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento e gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al DICI (vedi allegato 2) possono utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal Consiglio di Dipartimento.
3. Può essere autorizzato ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento anche il personale esterno operante nell'ambito delle attività che formano oggetto dei contratti e convenzioni stipulati dal Dipartimento, entro i limiti previsti dai medesimi contratti e convenzioni e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
4. Il Direttore del dipartimento terrà un elenco completo ed aggiornato del personale autorizzato all'uso degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento definisce le condizioni per consentire l'accesso al prestito di mezzi e strumenti, oggetti, apparecchiature.
6. Sui beni immobili a sua disposizione il Dipartimento può effettuare interventi di manutenzione ordinaria, con spese a carico del proprio budget di gestione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
7. Per assicurare un migliore funzionamento di uno o più dei laboratori od officine presenti nel Dipartimento, il Direttore, eventualmente sentita la Giunta, può attribuire ad un professore o ricercatore o ad un funzionario dell'area tecnica di adeguata qualifica, la responsabilità tecnica ed organizzativa dell'utilizzo delle attrezzature e dei locali ove le stesse sono installate.

Titolo II Gli organi del Dipartimento

Articolo 8 Gli organi del dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Capo I Il Consiglio di dipartimento

Articolo 9 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è affissa all'albo del Dipartimento e pubblicata nel relativo sito web ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica. Il Consiglio di Dipartimento determina le modalità di verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.
3. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
4. Fanno inoltre parte del Consiglio:
 - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei Corsi di dottorato e delle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
 - d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.
5. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b), c), d) del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta.
6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei Regolamenti di Ateneo.
7. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, i Presidenti dei corsi di studio incardinati nel DICIS se afferenti ad altri dipartimenti.

Articolo 10 Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
 - b) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze ed al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
 - c) procedere annualmente alla programmazione didattica dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
 - d) approvare il Regolamento del Dipartimento;
 - e) definire un adeguato utilizzo delle risorse;

- f) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, previo parere dei consigli interessati, eventualmente anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- g) proporre l'attivazione di master universitari;
- h) approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- i) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego delle risorse, degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;
- j) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
- k) sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
- l) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
- m) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il Consiglio di corso di studio e sentite le commissioni consultive;
- n) procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo;
- o) proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
- p) in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione;
- q) deliberare l'articolazione in sezioni (cfr. art. 44);
- r) deliberare l'attivazione e la disattivazione delle varie strutture in cui si può articolare il Dipartimento;
- s) deliberare la richiesta di istituzione di dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro ateneo o altra struttura del medesimo ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;
- t) proporre l'istituzione di Centri interdipartimentali, anche in convenzione con istituzioni e enti italiani o stranieri;
- u) deliberare la stipula di contratti per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, nonché proporre convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie;
- v) deliberare la costituzione di commissioni consultive permanenti, definendone le specifiche finalità e competenze.

2. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

1. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori associati ovvero dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al Consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.

Articolo 12 Attribuzioni del Consiglio delegabili alla Giunta

1. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta alcune sue attribuzioni, nel rispetto dello Statuto di Ateneo.

Articolo 13 Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio deve essere comunque convocato per discutere e approvare i programmi di sviluppo ed i prospetti economici e finanziari.

2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla maggioranza qualificata della Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore del dipartimento. I membri del Consiglio possono richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, purché la richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione.

4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.

5. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del dipartimento.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.

7. Le delibere sono di norma rese disponibili ai partecipanti prima del Consiglio tramite istruttoria e durante il Consiglio, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente della riunione o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore dal Presidente. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà disciplinata dal Presidente della riunione.

8. Esaurito il dibattito, il Presidente procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita relazione scritta al segretario verbalizzante.

9. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Presidente, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 14 Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici e resi disponibili in formato elettronico.

2. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento o, in sua assenza, il suo sostituto provvede seduta stante alla verbalizzazione delle riunioni.

3. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal verbalizzante della riunione, sono conservati, numerati in appositi raccoglitori e sono rilegati in volume alla fine di ciascun anno. Copia dei medesimi è conservata su apposito supporto elettronico e resa disponibile on-line ai soli membri del Consiglio.
4. I verbali delle adunanze del Consiglio devono essere approvati nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.

Articolo 15

Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è affissa all'albo del Dipartimento e pubblicata nel relativo sito web ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica. Il Consiglio di Dipartimento determina le modalità di verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

Articolo 16

Le Commissioni del Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce le seguenti Commissioni permanenti:
 - a) Commissione coordinamento e risorse
 - b) Commissione ricerca
 - c) Commissione relazioni con l'esterno
 - d) Commissione dei Presidenti di corso di studio afferenti al Dipartimento.
2. Queste commissioni interne esercitano funzioni consultive e/o istruttorie; in particolare, l'attività istruttoria è prevista come strumentale rispetto a quella della Giunta.
3. Resta comunque fermo sia il potere del Consiglio di Dipartimento di emendare e deliberare sulle proposte scaturite dalle commissioni e sia quello della Giunta di istruire le varie questioni, avvalendosi delle commissioni per le specifiche tematiche, e di supportare il Consiglio.

Articolo 17

Commissione coordinamento e risorse

1. La Commissione coordinamento e risorse è composta dal Direttore o da un suo delegato che la presiede, da rappresentanti per ogni macro-settore o gruppi di macro-settori affini (come da allegato 3) in numero pari a un decimo della numerosità dei componenti del macro-settore o gruppo di macro-settori arrotondati all'intero più vicino, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti in qualità di uditore. I rappresentanti dei docenti sono eletti fra gli afferenti al macro-settore e possono essere professori di I fascia, professori di II fascia o ricercatori. La Commissione può essere integrata da ulteriori componenti del Consiglio di Dipartimento al fine di garantire la presenza in Commissione di almeno un rappresentante di ciascuna fascia, o da componenti del Consiglio di Dipartimento invitati dal Presidente su specifici punti all'ordine del giorno.
2. La Commissione coordinamento e risorse svolge le seguenti funzioni istruttorie:
 - a) valuta le necessità di personale docente occorrente per l'offerta formativa del DICI, sentiti i corsi di studio che afferiscono al Dipartimento e la Commissione paritetica;
 - b) analizza le risorse di personale docente necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca del DICI, sentita la Commissione ricerca;
 - c) analizza le richieste di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il Consiglio di corso di studio o i macro-settori concorsuali a cui appartengono gli ssd (allegati 1 e 3);

- d) in prima istituzione, sentite tutte le componenti del personale docente, individua i criteri relativi alle richieste di chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del Codice etico;
- e) aggiorna i criteri al punto d);
- f) analizza la richiesta di posti di personale tecnico-amministrativo.

Articolo 18 Commissione ricerca

1. La Commissione ricerca è composta da: un professore di I fascia, due professori di II fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli assegnisti di ricerca.
2. La Commissione ricerca ha le seguenti funzioni istruttorie:
 - a) propone, con la collaborazione dei membri del Dipartimento, il piano di sviluppo triennale della ricerca;
 - b) raccoglie i risultati di valutazione dell'attività di ricerca del DICI secondo i parametri di valutazione utilizzati in ambito nazionale e internazionale ed inoltre svolge un'azione di monitoraggio interno della ricerca del Dipartimento e ne redige una relazione con cadenza almeno annuale;
 - c) propone l'allocazione delle risorse finanziarie per promuovere l'attività di ricerca del Dipartimento;
 - d) propone azioni incentivanti l'attività di ricerca di neo-laureati, dottorandi, assegnisti;
 - e) promuove lo sviluppo, la gestione e i criteri di valutazione del dottorato di ricerca;
 - f) svolge azione di monitoraggio e coordinamento della partecipazione a progetti nazionali e internazionali (ad esempio: Regione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Unione Europea ...).

Articolo 19 Commissione relazioni con l'esterno

1. La Commissione relazioni con l'esterno è composta da: due professori di I fascia, due professori di II fascia, tre ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.
2. La Commissione relazioni con l'esterno ha le seguenti funzioni istruttorie:
 - a) promuove i rapporti con gli enti del territorio;
 - b) promuove e coordina le comunicazioni ufficiali e scientifiche;
 - c) promuove e coordina temi di ricerca in collaborazione con enti non accademici di ricerca e/o con portatori di interesse pubblici e privati;
 - d) promuove l'organizzazione di eventi di divulgazione dei risultati della ricerca del Dipartimento;
 - e) promuove lo sviluppo, organizza la manutenzione e la gestione del sito web del Dipartimento;
 - f) promuove il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca dall'ambito accademico al mondo industriale.

Articolo 20 Commissione dei Presidenti di corso di studio afferenti al dipartimento

1. La Commissione dei Presidenti di corso di studio è composta dal Direttore o da un suo delegato che la presiede, dai Presidenti di corso di studio e dai funzionari amministrativi che svolgono l'attività di coordinamento alla didattica presso i corsi di studio e da una rappresentanza studentesca nella misura del quindici per cento (arrotondata per eccesso) dei membri della Commissione. Nel caso in cui un Presidente di corso di studio non afferisca al DICI, partecipa alla Commissione anche

il Vicepresidente dello stesso corso di studio purché appartenente al DICI, o altrimenti un docente del corso nominato dal Consiglio del DICI.

2. La Commissione dei Presidenti di corso di studio ha le seguenti funzioni istruttorie:

- a) analizza e coordina la programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento e l'impiego delle risorse didattiche disponibili, eventualmente anche in collaborazione con altri Dipartimenti;
- b) analizza le proposte di attivazione e di disattivazione dei corsi di studio;
- c) analizza le proposte di attivazione di master universitari;
- d) analizza e coordina le modifiche degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
- e) analizza e coordina i programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
- f) analizza e coordina le proposte riguardanti l'offerta formativa ed attinenti a funzioni delegate alla Scuola interdipartimentale. Istruisce l'attività relativa al conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio;
- g) analizza e coordina i regolamenti di funzionamento e didattici dei singoli corsi di Studio;
- h) analizza e coordina le proposte dei singoli corsi di studio e della Commissione paritetica volte alla garanzia e al miglioramento della qualità dell'insegnamento, anche tramite promozione di attività di tutoraggio e supporto agli studenti.

Articolo 21

Elezione dei membri e abolizione delle commissioni del Consiglio

1. I membri delle Commissioni (tranne che per i membri di diritto) sono eletti dal Consiglio di Dipartimento con votazione limitata alla propria categoria o al proprio macro-settore o gruppo di macro-settori affini.
2. I componenti elettivi di suddette commissioni devono essere rinnovati ogni due anni. I membri delle Commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio di Dipartimento può, in qualunque momento, abolire ciascuna commissione, con votazione a maggioranza degli aventi diritto, con conseguente abrogazione della norma del presente Regolamento che prevede l'istituzione della commissione abolita.

Capo II

Il Direttore del dipartimento

Articolo 22

Il Direttore del dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.

Articolo 23

Attribuzioni del Direttore del dipartimento

1. Spetta al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
- b) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

- d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e) disporre, nei modi previsti dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
 - f) autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
 - g) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h) promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i) predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
 - j) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica di Dipartimento;
 - k) predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il Responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - l) nominare, su proposta dei Presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
2. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 24

Incompatibilità della carica di Direttore

1. Le incompatibilità della carica di Direttore con le altre cariche accademiche sono definite nello Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 25

Il Vicedirettore del dipartimento

1. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso.
2. Il Vicedirettore è revocato con Decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

Capo III

La Giunta del dipartimento

Articolo 26

La Giunta del dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Dipartimento, anche avvalendosi delle Commissioni permanenti per le loro specifiche aree di competenza.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da dodici docenti suddivisi in modo paritetico tra le tre fasce. Le rappresentanze nella Giunta sono elette secondo le modalità riportate al titolo IV, capo II. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri della Giunta, invitare alle sedute, senza diritto di voto, i coordinatori delle sezioni, qualora non ne facciano già parte come membri eletti, al fine di relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 27 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento (cfr. art. 12). La delibera con cui vengono attribuite le deleghe, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, definisce i criteri, la durata ed i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.

2. Ognuna delle deleghe alla Giunta può essere revocata a seguito di richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio di Dipartimento, votata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 28 Riunioni della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicedirettore.

2. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento all'intero inferiore, dei suoi componenti. Per la determinazione del numero legale non vengono computati coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle sei unità.

3. Le deliberazioni della Giunta relative alle materie delegate, devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione ai membri del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 29 Verbalizzazione delle riunioni della Giunta

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici.

2. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento, o il suo sostituto, provvede alla verbalizzazione delle riunioni: la redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione, allorché si sia proceduto alla registrazione audio della riunione medesima.

3. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal verbalizzante della riunione, sono conservati nei medesimi raccoglitori ove sono conservati i verbali del Consiglio e sono, unitamente a questi ultimi, rilegati in volume alla fine di ciascun anno. Copia dei medesimi è conservata su apposito supporto elettronico e resa disponibile on-line ai soli membri del Consiglio.

4. I verbali delle adunanze della Giunta devono essere approvati nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.

Articolo 30 Modalità di convocazione della Giunta

1. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore mediante avviso affisso all'albo e comunicato a tutti i componenti e pubblicato sul sito web del Dipartimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno ed il luogo della stessa e deve pervenire agli interessati, presso le rispettive sedi, in un giorno lavorativo, almeno

cinque giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a un giorno, con avviso per fax o e-mail seguiti da contatto telefonico. La convocazione della Giunta può essere richiesta in qualunque momento al Direttore da almeno tre suoi membri.

Capo IV Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 31 Composizione della Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento ed è presieduta dal Direttore del dipartimento o da un suo delegato.
2. La Commissione è composta da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del Consiglio, arrotondati al numero pari superiore, fino ad un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti.
3. L'individuazione della componente docente e studentesca, di cui al comma precedente, avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal Direttore del dipartimento. L'elettorato attivo e passivo della componente docente è estesa ai professori e ricercatori del Dipartimento uniti in un unico collegio elettorale con voto limitato. L'elettorato attivo e passivo della componente studentesca è costituito dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento con voto limitato.

Articolo 32 Attribuzioni della Commissione paritetica

1. È compito della Commissione paritetica:
 - a) svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
 - d) formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
 - e) formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - f) formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 2 lettera l dello Statuto di Ateneo.
2. La Commissione paritetica si coordina con la Commissione dei Presidenti dei corsi di studio nello svolgimento di funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Dipartimento sulle questioni del punto 1 di questo articolo.
3. Nel caso in cui il Dipartimento afferisca ad una Scuola interdipartimentale, il Consiglio di Dipartimento può attribuire le competenze della Commissione paritetica di Dipartimento, previa delibera del Senato accademico, alla Commissione paritetica della Scuola interdipartimentale; in tal caso la Commissione paritetica del Dipartimento è soppressa.

Articolo 33 Modalità di convocazione delle assemblee studentesche

1. La richiesta di assemblea studentesca deve essere presentata al Direttore con anticipo di almeno sette giorni, e sottoscritta dalla maggioranza dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, riportando le motivazioni e la durata prevista dell'assemblea stessa.

Titolo III
Corsi di studio

Articolo 34
Consigli dei corsi di studio

1. La composizione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di corso di studio afferenti al DICI seguono le apposite norme dello Statuto dell'Università di Pisa (Artt. 32 -36).

Articolo 35
Consigli dei corsi di dottorato

1. Per la composizione e le competenze dei Consigli dei corsi di dottorato aventi come Dipartimento di riferimento il DICI si rimanda agli specifici regolamenti dei singoli corsi, indirizzi o curricula, e loro eventuali modifiche e integrazioni.

Articolo 36
Master

1. I Master universitari sono regolati dall'apposito Regolamento di Ateneo.

Titolo IV
Norme elettorali

Capo I
Elezione del Direttore del dipartimento

Articolo 37
Elezione del Direttore del dipartimento

1. Le procedure per l'elezione, la nomina e la revoca del Direttore del dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Università di Pisa (art. 24, commi 4, 5, 6 e 7).

Capo II
Elezione dei membri della Giunta

Articolo 38
Elettorato attivo e passivo

1. La Giunta deve essere rinnovata entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.
2. L'elezione delle rappresentanze avviene in seno al Consiglio a scrutinio segreto.
3. Per quanto riguarda il personale docente, l'elettorato attivo e passivo è concesso a tutti i docenti, nell'ambito delle diverse fasce di appartenenza.
4. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, l'elettorato passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio del Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.
5. Per quanto riguarda i dottorandi, specializzandi e assegnisti, l'elettorato attivo coincide con l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Consiglio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.

6. Per quanto riguarda gli studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.

Articolo 39 Convocazione del corpo elettorale

1. Le elezioni dei membri della Giunta sono indette dal Direttore con apposito provvedimento almeno quindici giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni; nello stesso periodo sono resi disponibili gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, per la pubblicità ed eventuali contestazioni presso la segreteria amministrativa.
2. Nel provvedimento è precisata la localizzazione del seggio elettorale, l'orario e la data di svolgimento delle votazioni.

Articolo 40 Votazioni

1. Il seggio elettorale è composto: dal Direttore o suo delegato come Presidente, dal Responsabile amministrativo o suo delegato e da un rappresentante delle categorie interessate alle elezioni con funzioni di segretario.
2. Il seggio resta aperto per almeno quattro ore. Per ciascuna categoria e ciascuna fascia del personale docente, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad 1/3, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei rappresentanti assegnati alla categoria o alla fascia stessa.
3. Le votazioni per le designazioni elettive, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto salvo per la rappresentanza degli studenti per la quale la votazione è valida se vi ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto.
4. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel Consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare un altro elemento atto all'identificazione del candidato.
6. Alla chiusura delle votazioni si procede allo scrutinio delle schede votate. Il segretario redige apposito verbale nel quale sono indicati: la data ed il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti.

Articolo 41 Proclamazione degli eletti e nomina

1. Gli eletti sono nominati dal Direttore del dipartimento con proprio provvedimento. Copia dello stesso rimane affissa all'albo del Dipartimento per almeno ventiquattro ore e viene resa disponibile sul sito web del Dipartimento.
2. Risultano eletti, per ciascuna categoria e ciascuna fascia della componente docente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero dei rappresentanti assegnati.
3. Nel caso non risultasse eletta una componente, il Direttore provvede ad indire nuove elezioni per tale componente entro quindici giorni.
4. In caso di parità di voti ricevuti viene eletto, per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo, il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età e, per gli studenti, ed i dottorandi, specializzandi e assegnisti, il candidato con minore anzianità di iscrizione ai corsi o che fruisca da minor tempo della borsa di studio.

5. Nei casi di decadenza, perdita della qualifica di elettore, dimissioni o impedimento per più di sei mesi di uno o più membri eletti delle Giunta, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile per esaurimento della graduatoria, il Direttore del dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti purché la vacatio si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore del dipartimento. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore del dipartimento.

Capo III

Articolo 42

Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi ed assegnisti nel Consiglio di Dipartimento

1. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi ed assegnisti nel Consiglio di Dipartimento sono regolate dal Regolamento generale di Ateneo.

Capo IV

Articolo 43

Elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di dipartimento

1. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Dipartimento sono regolate dal Regolamento generale di Ateneo.

Titolo V

Altre strutture del dipartimento

Articolo 44

Sezioni del dipartimento

1. Ai fini dell'organizzazione delle attività di ricerca e della utilizzazione ottimale delle risorse logistiche e delle attrezzature ad essa dedicate, il Dipartimento è articolato in sezioni.

2. Le sezioni potranno essere proposte da un numero minimo di dieci professori e ricercatori sulla base di specifiche finalità di ricerca e organizzative e saranno attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento, presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, che ne indicherà la durata.

3. All'atto dell'attivazione, il Consiglio può proporre al Direttore di attribuire alla sezione:

a) il coordinamento, in modo prevalente e non esclusivo e nel limite della disponibilità, di risorse di personale, logistiche e strumentali, al fine di promuoverne un'organizzazione interna autonoma nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

b) le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti di ricerca;

c) l'autonomia organizzativa nei limiti dei Regolamenti di Ateneo.

4. La sezione deve essere disattivata:

a) quando il numero di afferenti divenga inferiore a dieci per più di dodici mesi consecutivi;

b) con delibera del Consiglio del Dipartimento qualora ne facesse richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

5. Ogni docente può afferire, su propria scelta, ad una sola sezione; l'afferenza deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e deve essere giustificata da motivata affinità con le finalità di ricerca della sezione.

6. Ogni Sezione ha un Coordinatore di sezione (nel seguito anche Coordinatore). Il Coordinatore di ogni sezione viene nominato dal Direttore del dipartimento, su proposta dei docenti afferenti alla sezione. Il Coordinatore organizza le attività della sezione, elencate al punto 3 di questo articolo, ed è tenuto a presentare al Direttore e al Consiglio, con cadenza annuale o su richiesta del Direttore, una relazione delle attività svolte e un programma delle attività future. Il Direttore del dipartimento può delegare ai Coordinatori delle sezioni alcune sue funzioni relative all'organizzazione della ricerca ed all'utilizzo degli spazi e delle risorse.

Articolo 45 Centri interdipartimentali

1. Il Dipartimento, con apposita delibera, può mettere a disposizione personale, spazi ed attrezzature, per la costituzione di Centri interdipartimentali, secondo l'art. 39 del titolo 3 dello Statuto dell'Ateneo.
2. I Centri, con apposita delibera del relativo Consiglio, si dotano di un proprio regolamento e nominano il proprio Direttore, sulla base dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. Nell'allegato 4 è riportato l'elenco dei Centri interdipartimentali a cui partecipa il DICl.

Articolo 46 Centri dipartimentali

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne temporanee dette Centri. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento. I Centri, prevalentemente di tipo multi-disciplinare, sono costituiti con lo scopo di promuovere e coordinare specifiche attività di ricerca e di formazione, e di dare a tali attività una adeguata visibilità esterna.

Articolo 47 Laboratori

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne detti laboratori. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.
2. I laboratori sono costituiti con lo scopo di conferire adeguata visibilità esterna a ciascuna delle tipologie di attività di ricerca svolte nel Dipartimento.
3. Le funzioni e le attività dei laboratori sono rivolte alla ricerca, di base e applicata, nel campo dell'ingegneria industriale e civile, alla didattica, alle certificazioni demandate da disposizioni di Legge e ad altre prestazioni a pagamento per conto terzi.
4. Ogni laboratorio ha un Responsabile di laboratorio (nel seguito anche Responsabile), nominato dal Direttore del dipartimento. Il Responsabile coordina le attività del laboratorio di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, ed è tenuto a presentare al Direttore e al Consiglio, con cadenza annuale o su richiesta del Direttore, una relazione delle attività svolte e un programma delle attività future. Il Direttore del dipartimento può delegare ai Responsabili dei laboratori alcune sue funzioni relative alla gestione logistica degli spazi e delle risorse, nei limiti della normativa vigente.

Articolo 48 Enti convenzionati

1. Nel Dipartimento può svolgere attività didattica e di ricerca personale di enti convenzionati. A tali enti è garantita autonomia nell'amministrazione dei propri fondi, nella gestione del proprio personale, nella scelta e nell'attuazione dei programmi di ricerca congiunti o autonomamente svolti, nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. I rapporti di detti enti con il Dipartimento sono regolati da convenzioni bilaterali nel quale sono specificate tra l'altro le strutture (locali, impianti, attrezzature, arredi e servizi), che il Dipartimento mette a disposizione dell'ente stesso ed il corrispettivo economico che l'ente mette a disposizione del Dipartimento.

Titolo VI Norme finali

Articolo 49 Modifica del Regolamento

1. Per le modifiche del Regolamento vengono seguite le norme e le modalità previste per l'adozione dello stesso.
2. Le eventuali proposte di modifica, presentate per iscritto dal Direttore o da un minimo di dieci membri del Consiglio, devono essere poste in votazione in una apposita riunione del Consiglio stesso in una data compresa tra quindici e novanta giorni dalla data di diffusione di dette proposte.
3. Le modifiche approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, sono rese operative secondo le procedure riportate nello Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 50 Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed espletate le procedure previste dallo Statuto dell'Università di Pisa e dal Regolamento generale di Ateneo, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento seguono le procedure e i termini di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e all'ordinamento legislativo universitario vigenti.

ALLEGATI

Allegato 1 Elenco SSD

ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/18, ING-IND/19, ING-IND/20, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND-26, ING-IND/27, ING-IND/34
CHIM/07
ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/22

Allegato 2 Corsi di Studio incardinati nel DICI:

CdS	Classe	Nome	Eventuale dip. associato
IAS-L	L-9	<i>Ingegneria aerospaziale</i>	
ICH-L	L-9	<i>Ingegneria chimica</i>	
IGE-L	L-9	<i>Ingegneria gestionale</i>	DICI/DESTEC
IMC-L	L-9	<i>Ingegneria meccanica</i>	
ICE-L	L-7 e L-23	<i>Ingegneria civile ambientale e edile</i>	
IDI-L	L-4 e L-9	<i>Ingegneria per il design industriale</i>	
WIA-LM	LM-20	<i>Ingegneria aerospaziale</i>	
WIC-LM	LM-22	<i>Ingegneria chimica</i>	
WME-LM	LM-33	<i>Ingegneria meccanica</i>	
WSN-LM	LM-30	<i>Ingegneria nucleare</i>	
WVT-LM	LM-33	<i>Ingegneria dei veicoli</i>	DICI/DESTEC
WIS-LM	LM-23 E LM-24	<i>Ingegneria strutturale e edile</i>	
WNT-LM	LM-53	<i>Materials and nanotechnology</i>	

Dottorato di ricerca:

Ingegneria industriale

Civil and Environmental Engineering (dottorato con sede amministrativa presso Università degli Studi di Firenze)

Corsi di Master:

Master di I livello in *Management of Health, Safety, Environment and Quality*

System Master di I livello in *Management dei sistemi integrati HS&Q nei porti*

Master di I livello in *Nautical management*

Master di I livello in *Produzione della carta/cartone e gestione del sistema produttivo*

Master di I livello in *Sistemi integrati di gestione per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la qualità*

Master di I livello in *Yacht Engineering*

Master di II livello in *Nuclear Safety and Security*

Master di II livello in *Progettazione, esecuzione e controllo di costruzioni in zona sismica*

Master di II livello in *Tecnologie degli impianti nucleari*

Allegato 3

Macro-settori concorsuali o macro-settori concorsuali affini

1. 08/A (Ingegneria delle infrastrutture e del territorio) e 08/B (Ingegneria strutturale e geotecnica);
2. 09/A (Ingegneria meccanica, aerospaziale e navale)
3. 09/B (Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale)
4. 09/C (Ingegneria energetica, termo-meccanica e nucleare)
5. 09/D (Ingegneria chimica e dei materiali) e 09/G (Ingegneria dei sistemi e bioingegneria)

Allegato 4

Centri interdipartimentali

Centro Interdipartimentale denominato *Centro di Formazione e Ricerca Educativa*